



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 5 giugno 2012

Ns. Prot. n. 1088

**Al Presidente della Regione Abruzzo**

**All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**  
*via di Ripetta, 246*  
*00186 Roma*

**Ai comuni del CRATERE Sismico della provincia di TERAMO**

**Alla Corte dei CONTI**  
**L'AQUILA di TERAMO**

**ORDINI REGIONE ABRUZZO**

**FEDERAZIONE INGEGNERI**

**CNI e ORDINI ITALIA**

**Oggetto: PIANI DI RICOSTRUZIONE**  
*Affidamento alle Università*  
**INVITO AD ATTIVARE PROCEDURE DI AUTOTUTELA**  
**DIFFIDA E MESSA IN MORA**

Con Riferimento all'oggetto, lo scrivente Ordine professionale riscontra la presa di posizione dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea in merito all'affidamento di incarichi alle UNIVERSITA'.

In effetti l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Verica Trstenjak, ha presentato, in data 23 maggio scorso, le proprie conclusioni nella causa C-159/11, introdotta ai sensi dell'art.267 TFUE, nella quale il Consiglio di Stato Italiano ha sottoposto alla Corte una questione riguardante l'interpretazione della direttiva appalti (n. 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004).

In particolare, il Consiglio di Stato chiede alla Corte se la direttiva 2004/18 osti ad un accordo tra P.A. e Università, sottoscritto senza che sia stata indetta una gara, in materia di appalti pubblici di servizi.

L'Avvocato Generale, dopo un lungo, attento ed esaustivo esame della vicenda, così conclude: "La direttiva 2004/18/CE ... deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra un'amministrazione aggiudicatrice e un'Università di diritto pubblico [in materia di appalti di servizi] verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, ove l'Università esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico".

Le conclusioni dell'Avvocato Generale appaiono particolarmente importanti, in quanto esaminano la possibilità di stringere convenzioni ex art. 15 L. 241/90, tra un Ente Pubblico ed una Università, in materia di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, dietro un compenso pari ad un rimborso spese (come nel caso delle convenzioni relative alle attività di supporto per la redazione dei piani di ricostruzione, stipulate dai Comuni del Cratere sismico con le Università).

Nella valutazione giuridica della vicenda, l'Avvocato Generale sostiene che gli accordi scritti tra Ente Pubblico ed Università (considerata un operatore economico), in materia di appalti di servizi, rientrano nella disciplina della direttiva appalti qualora abbiano carattere oneroso. Rientra nella nozione di "titolo oneroso" ogni tipo di remunerazione consistente in un valore in denaro, anche se il compenso è calcolato in modo da non essere superiore ai costi sostenuti (quindi qualora venga definito, come avviene nelle Convenzioni stipulate tra i Comuni abruzzesi e le Università, rimborso spese).

L'Avvocato Generale esamina anche la possibilità che si possa applicare alla fattispecie una deroga alla disciplina appalti, che permetta quindi la stipulazione di convenzioni.

L'Avvocato esclude l'applicabilità sia di deroghe codificate che di deroghe non scritte, di creazione giurisprudenziale. In particolare, si sottolinea che le convenzioni non possano considerarsi una forma di partenariato pubblico - pubblico, in quanto non sussiste lo "svolgimento effettivo in comune di una funzione di interesse pubblico", non vi è una cooperazione vera e propria tra gli enti, le parti non perseguono uno scopo comune loro affidato dalla legge. "Dal punto di vista giuridico si tratta di un contratto avente ad oggetto servizi prestati dietro compenso", in cui l'Università viene "posta in una posizione privilegiata rispetto ai potenziali concorrenti".

In conclusione, anche le convenzioni, come quelle sottoscritte tra Comuni ed Università per le attività di supporto (si legga progettazione e redazione) alla formazione dei Piani di ricostruzione vanno "necessariamente assoggettati a procedure di aggiudicazione di appalto, cui è applicabile la direttiva 2004/18". In mancanza di indizione di gara, sussiste una violazione della direttiva ed anche la normativa nazionale, che ammette le convenzioni, è a sua volta contraria alla direttiva.

Alla luce della più recente giurisprudenza italiana e delle Conclusioni dell'Avvocato Generale, si

#### **INVITANO**

**I comuni che hanno affidato i piani di Ricostruzione alle Università a provvedere, in autotutela, alla revoca della delibera con cui si affida ad Università e/o ad Enti di ricerca l'incarico per la redazione dei Piani di Ricostruzione con**

#### **DIFFIDA e MESSA IN MORA**

**Che tutte le conseguenze per il mancato rispetto dei principi primari del Codice dei contratti, saranno a carico dei soggetti inadempienti con richiesta di danni e attivazione dei procedimenti consequenziali.**

Siamo comunque certi che la sensibilità degli Enti dello Stato sia tale che si provvederà con celerità a rimuovere le criticità segnalate.

In ogni caso lo Scrivente Ordine è disponibile, nel rispetto del principio di massima collaborazione tra vari Enti dello Stato, a fornire i supporti necessari per rimuovere gli ostacoli alla celerità del procedimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.



IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)